

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002344	06/12/2022

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 859/2021 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003602 DEL 02/12/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 05/12/2022 16:24 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 05/12/2022 18:33 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 06/12/2022 11:30 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 06/12/2022 10:16 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione


Firmato Digitalmente il 06/12/2022 11:44

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Preso atto ed esecuzione della Sentenza n. 859/2021 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue.

Premesso che

- il dipendente (come identificato nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione), ha promosso ricorso rubricato al R.G. n. 3766/2012 dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a termine e delle successive proroghe stipulate con la ASL BA, con condanna di quest'ultima alla stabilizzazione ed alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32 comma 5 della legge 183/2010 o, in subordine, la condanna della ASL BA al risarcimento del danno in misura pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D. Lgs. 165/2001;
- con sentenza n° 1854/2018 del 28/05/2018 il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda promossa del dipendente ha accolto parzialmente il ricorso e per effetto: 1) dichiara la illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra le parti e delle relative proroghe; 2) condanna la Asl resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente che liquida in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo; 3) rigettava le domande mirate alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ...omissis...;
- con ricorso rubricato al R.G. 24191/2018 la ASL Ba interponeva appello alla sentenza n° 1854/18, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea fosse disattesa in relazione alla domanda risarcitoria, chiedendo contestualmente la sospensiva dell'esecutività della sentenza;
- con verbale di prima udienza, ordinanza n° 254/2019 del 10/01/2019, la corte ha sospeso l'esecutività della sentenza del Tribunale per la parte eccedente la somma di €. 6.000,00=;
- la ASL BA, con Deliberazione n° 530 del 26/03/2019 ha ottemperato alla suddetta ordinanza liquidando la somma di €. 6.000,00= alla ricorrente con le mensilità di aprile 2019;

Preso atto che la Corte d'appello di Bari – Sezione Lavoro con sentenza n° 859/2021 del 28/06/2021 munita di formula esecutiva in data 06/05/22 ha accolto il ricorso e per effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la ASL BA al pagamento di n° 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione lorda globale di fatto, oltre gli accessori di legge;

Vista la nota del 04/03/2019, prot. n. 50670, della Struttura Burocratico Legale della ASL;

Visto il precetto notificato in data 29/11/22 prot. 149160/22 dall'Avv. F. C. nonché della mail del 02/12/22 con la quale il medesimo Avvocato ha trasmesso la fattura pro-forma;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della predetta Sentenza della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro n° n° 859/2021 del 28/06/2021 munita di formula esecutiva in data 06/05/22 e di corrispondere al dipendente €. 3.002,08 (differenza tra la somma di n° 6 mensilità di retribuzione lorda globale di fatto pari ad €. 9.202,08 e quanto già liquidato con deliberazione n° 5630/19 pari ad €. 6.000,00), €. 339,42 per rivalutazione monetaria ed €. 328,30 per spese di precetto, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che deriverebbero all'Amministrazione nell'ipotesi che la controparte proceda con l'esecuzione forzata del titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- a) di prendere atto della Sentenza della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro n° n° 859/2021 del 28/06/2021 munita di formula esecutiva in data 06/05/22;
- b) di dare esecuzione alla Sentenza suddetta, mediante la corresponsione al dipendente dell'importo di €. 3.869,80= (di cui €. 3.202,08 a titolo di risarcimento danni, €. 339,42= per rivalutazione monetaria ed €. 328,30= per spese di precetto);
- c) di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento pari a **€. 3.869,80** è così rilevato in contabilità generale:
 - conto 230.120.00110 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi" per complessivi €. 3.869,80, su cui la SBL ha provveduto ad effettuare il relativo accantonamento, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2012;
- d) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;
- e) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
 - alla dipendente per il tramite dell'avv. F. C.;

- all'ufficio trattamento economico e all'ufficio pensioni;
- alla Struttura Legale e alla GRF per gli adempimenti di propria competenza.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000110 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2012	3.869,80

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220003602 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002344 DEL 06/12/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 02/12/2022 16:38
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 05/12/2022 13:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 05/12/2022 13:51